



COMUNE DI ODERZO

(Provincia di Treviso)

SERVIZIO - TRIBUTI

Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 50 del 17/12/2014

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 7 del 30/03/2015

MODIFICATO CON DELIBERA CONSILIARE - n. 3 del 21/02/2018

ENTRATO IN VIGORE - il 1° gennaio 2018

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno	
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito.....	
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	
Articolo 4 - Esenzioni	
Articolo 5 - Misura dell'imposta.....	
Articolo 6 - Obblighi del gestore	
Articolo 6 - bis - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.....	
Articolo 7 - Versamenti.....	
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento	
Articolo 9 - Sanzioni e interessi.....	
Articolo 10 - Riscossione coattiva	
Articolo 11 - Rimborsi	
Articolo 12 - Contenzioso.....	
Articolo 13 - Tavolo tecnico	
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1) Il presente Regolamento - adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - istituisce e disciplina l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4. del D. Lgs. n. 23/2011 **nel** Comune di ODERZO (TV).

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1) Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di ODERZO (TV), come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristiche alberghiera (L.R. n. 28 del 10/08/2012 e L.R. n. 11 del 14/06/2013 e loro ss.mm.ii.).

2) Il gettito dell'imposta, depurato dei costi di gestione dell'Amministrazione, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1) Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di ODERZO (TV).

Articolo 4 - Esenzioni

1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i portatori di handicap non autosufficienti;
- i minori sino al compimento dei 14 anni di età;
- i soggetti non paganti presso la struttura ricettiva;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi di almeno 25 persone organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire, nelle nostre città, per esigenze di servizio;
- i malati che effettuano terapie, chi assiste i degenti ricoverati o i malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie site nel Comune o nei Comuni limitrofi in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne e di due accompagnatori se il paziente è minore.

2) L'imposta è applicata per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi .

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2, in relazione alle caratteristiche, ai servizi offerti e al prezzo praticato. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.

2) Le tariffe dell'imposta, ai sensi dell'art.42, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma precedente.

3) Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta.

Articolo 6 - Obblighi del gestore

1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di ODERZO (TV) sono tenuti ad informare in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

2) Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al servizio competente, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. La dichiarazione è trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

3) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente Contabile delle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo e dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio, il Conto della Gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale.

4) Tutta la documentazione relativa all'Imposta di Soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni ai fini dei controlli di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 6 - bis Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. Ai sensi del comma 5 ter dell'articolo 4 del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, i gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti dagli artt.li. 6 e 7 del presente regolamento.

2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento."

Articolo 7 - Versamenti

1) I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune.

2) Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo di rifiuto al pagamento. La mancata compilazione del modulo è soggetta alla sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 500,00 per la violazione di norme regolamentari.

3) Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di "imposta di soggiorno" entro 15 giorni da ciascun trimestre solare secondo le modalità che verranno comunicate dall'amministrazione comunale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2) Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti,
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni e interessi

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 472/1997.

3) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 **commi 2) e 3)** del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ***Per la violazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*** Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4) La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1) Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai

fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.

Articolo 12 - Contenzioso

1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 – Tavolo tecnico

1) Sarà costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta.

2) Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza per quello che concerne l'adempimento del presente Regolamento.

Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.

2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e regolamentari in materia di tributi locali ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della legge 27/12/2006, n. 296.